

**BOZZA AD USO ESCLUSIVO D'UFFICIO**  
**SCHEMA NUOVA VERSIONE BOZZA REGOLAMENTO ARMONIZZAZIONE**

Novità contenute nella nuova versione rispetto alla prima bozza di regolamento di armonizzazione della disciplina dell'accesso alla pensione del personale del Comparto sicurezza e difesa e del Comparto dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico, predisposta dal Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- a) **soppressione** delle previsioni relative all'ausiliaria e al correlato istituto del **"moltiplicatore" ed alla pensione privilegiata;**
- b) applicazione dei nuovi limiti per l'accesso **alla pensione di vecchiaia** a decorrere dal 1° gennaio 2013, con un incremento graduale fino al 2017 e con i nuovi limiti a regime (di cui alle successive lettere c); d) ed e)), a decorrere dal 2018;
- c) riduzione da 63 a 62 anni del limite di età per l'accesso **alla pensione di vecchiaia** del personale appartenente al ruolo iniziale degli agenti e assistenti e ruoli corrispondenti, con esclusione del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici (limite di 63 anni);
- d) mantenimento del **limite di vecchiaia** di 63 anni per i ruoli dei sovrintendenti, degli ispettori, dei direttivi e dei primi dirigenti e qualifiche e gradi corrispondenti, anche dei ruoli tecnici, nonché elevazione da 63 a 65 anni per i dirigenti superiori e qualifiche e gradi corrispondenti;
- e) mantenimento del **limite di vecchiaia** di 66 anni e 7 mesi per i dirigenti generali;
- f) progressione a 42 anni e 7 mesi, comprensiva della speranza di vita, , **per l'accesso alla pensione anticipata**, anche con età inferiore a 59 anni, ferma restando l'applicazione di una penalizzazione sulla quota retributiva di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, pari ad un punto percentuale per un anno di anticipo e di due punti per ogni successivo anno di anticipo. Dal 1° gennaio 2019 ulteriore incremento del limite di 42 anni e 7 mesi in relazione alla speranza di vita;
- g) elevazione graduale, a decorrere al 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, da quota 96 a quota 99 (59 anni di età e 40 anni di contributi) **per l'accesso alla pensione anticipata**, comprensiva della speranza di vita. Dal 1° gennaio 2021 ulteriore incremento del requisito anagrafico in relazione alla speranza di vita;
- h) riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, da 5 anni a 2 anni e sei mesi del periodo figurativo contributivo (supervalutazione) utile ai fini **dell'accesso alla pensione anticipata**, ferma restando la salvaguardia per coloro che hanno già maturato un periodo superiore fino a cinque anni;
- i) mantenimento della **salvaguardia dell'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata** per coloro che al 31 dicembre 2012 maturano il diritto secondo la vigente normativa;
- j) **mantenimento dell'applicazione temporanea della disciplina relativa agli attuali limiti ordinamentale** per il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età, per coloro che maturano prima di tale limite il diritto all'accesso alla pensione anticipata, anche con i nuovi limiti;
- k) **applicazione temporanea dell'accesso alla pensione anticipata con il sistema retributivo** pieno per coloro che hanno maturato il limite massimo contributivo entro il 31 dicembre 2011 e che maturano quello anagrafico (53 anni) entro il 31 dicembre 2012.

# ***Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale comparto difesa – sicurezza e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico***

## ***Articolo 1***

### ***Campo di applicazione.***

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento armonizzano, ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

## ***Articolo 2***

### ***Decorrenze dei trattamenti pensionistici e adeguamento agli incrementi della speranza di vita***

1. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2013 maturano i requisiti per il pensionamento indicati agli articoli 3 e 4 del presente regolamento non trovano applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modifiche e integrazioni.
2. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui all'articolo 4, comma 1, si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modifiche e integrazioni.

## ***Articolo 3***

### ***Pensioni di vecchiaia***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in deroga a quanto previsto al comma precedente, nei confronti del personale di cui agli articoli seguenti:
  - Articolo 1306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - Articolo 850 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - Articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

- Articolo 3 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

- Articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;

- Articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con i requisiti indicati nella Tabella B allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

3. Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia si consegue a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari sessantasei anni, soggetta agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

#### *Articolo 4*

##### *Pensioni anticipate*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 3 è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

2. Il diritto alla pensione anticipata si consegue, altresì:

- a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni. Il requisito anagrafico di cui al periodo precedente tiene conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011;
- a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni. Al requisito anagrafico di cui al periodo precedente si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;
- a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni, comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

~~modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni con un requisito contributivo non inferiore a 40 anni.~~

- A decorrere dal 1 gennaio 2021 al requisito contributivo di cui al periodo precedente si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni;

#### *Articolo 5*

##### *Aumenti del periodo di servizio*

Dal 1 gennaio 2013 gli aumenti del periodo di servizio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente due anni e 6 mesi. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i due anni e 6 mesi, maturati entro il 31 dicembre 2012, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i due anni e 6 mesi non sono ulteriormente aumentabili.

#### *Articolo 6*

##### *Norme transitorie*

1. Nei confronti del personale che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegue secondo tale normativa.
2. Resta fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ove essa non sia immediata.
3. Fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione del regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

#### *Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013.

Tabella A)

(articolo 3, comma 1)

**Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia**

<b>Requisiti attuali fino al 31/12/2012</b>	<b>Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)</b>	<b>Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)</b>	<b>Requisiti dal 1/1/2018</b>
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	63
61	62 e tre mesi	62 e otto mesi	64
62	63 e tre mesi	63 e otto mesi	64
63	64 e tre mesi	64 e otto mesi	65
65	66 e tre mesi	66 e tre mesi	66 e sette mesi

(\*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

(\*\*) *Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

Tabella B)

(articolo 3, comma 2)

**Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia**

<b>Requisiti attuali fino al 31/12/2012</b>	<b>Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)</b>	<b>Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)</b>	<b>Requisiti dal 1/1/2018</b>
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	62

*(\*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

*(\*\*) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA: CONFRONTO CON I REQUISITI PREVISTI A LEGISLAZIONE VIGENTE E QUELLI PREVISTI DALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

GRADO/QUALIFICA		REQUISITI DAL 1/1/2018 A LEGISLAZIONE VIGENTE (*)					IPOTESI LAVORO/MEF A REGIME 2018 (*)					
F.A.	CC/G.d.F.	P.S./PEN.	F.A.	CC/G.d.F.	P.S./PEN.	CFS	VVFF	F.A.	CC/G.d.F.	P.S./PEN.	CFS	VVFF
Gen. C.A.		Dirigente Generale	64 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
			62 e 7 mesi				64	66 e 7 mesi				
Gen. B.		Dirigente Superiore	61 e 7 mesi	64 e 7 mesi	64 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	63	65	65	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
Colonnelli		Primo Dirigente				66 e 7 mesi	66 e 7 mesi				66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
Ufficiali (fino a Ten. Col)		Vice Quest. Agg./Comm.				66 e 7 mesi	66 e 7 mesi			63	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
Marescialli/Sergenti		Ispettori/Sovrintendente		61 e 7 mesi		61 e 7 mesi	66 e 7 mesi				62	66 e 7 mesi

(\*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015

(\*\*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018 ipotizzati in 4 mesi

(\*\*\*) Requisiti comprensivi della c.d. finestra mobile ove applicabile: decorrenza della pensione trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto.

REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA: CONFRONTO CON I REQUISITI PREVISTI A LEGISLAZIONE VIGENTE E QUELLI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2013 (*) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2013 (*) previsti dallo schema di regolamento	Requisiti dal 1/1/2014 al 31/12/2015 (**) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2014 al 31/12/2015 (**) previsti dallo schema di regolamento	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2018 (**) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2018 (**) previsti dallo schema di regolamento
41 e 1 mese (***)	41 e 5 mesi (***)	42 e 3 mesi	41 e 6 mesi (***)	42 e 3 mesi	41 e 10 mesi (***)	42 e 7 mesi

(\*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

(\*\*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018 ipotizzati in 4 mesi*

(\*\*\*) *Requisiti comprensivi della c.d. finestra mobile ove applicabile: decorrenza della pensione trascorsi 13 mesi dalla maturazione del diritto nel 2012, trascorsi 14 mesi dalla maturazione del diritto nel 2013; trascorsi 15 mesi dalla maturazione del diritto dal 2014*

N.B. in analogia a quanto previsto per gli iscritti all'AGO è stata prevista una penalizzazione sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012. La riduzione percentuale è pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

REQUISITI PER LA PENSIONE CON IL SISTEMA DELLE QUOTE: CONFRONTO CON I REQUISITI PREVISTI A LEGISLAZIONE VIGENTE E QUELLI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*) previsti dallo schema di regolamento	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2018 (**) previsti dallo schema di regolamento	Requisiti a regime dal 1/1/2019 (****)
58 + 35 (***)	58 e 3 mesi + 35 (***)	58 e 3 mesi + 37	58 e 7 mesi + 35 (***)	59 + 40

(R) In questa ipotesi i requisiti contributivi comprendono anche le maggiorazioni di servizio, così come previsto dalla legislazione vigente; le maggiorazioni sono tuttavia limitate a 2 anni e 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2013

(\*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015

(\*\*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018 ipotizzati in 4 mesi

(\*\*\*) Requisiti comprensivi della c.d. finestra mobile ove applicabile: decorrenza della pensione trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto

\*\*\*\* Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il biennio 2019-2020